

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2002/615/CE della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 196 del 25 luglio 2002)

A pagina 60, articolo 1:

anziché: «7. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.»

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ^(*)»,

leggi: «7. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ^(*).

^(*) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.».

Rettifica della decisione n. 1/2003 (2003/128/CE), del 28 gennaio 2003, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità relativa alla costituzione di un elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi dell'accordo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 1° marzo 2003)

A pagina 9, il titolo dell'allegato B è modificato come segue:

anziché: «LIST OF SWISS CONFORMITY ASSESSMENT BODIES»,

leggi: «LIST OF EUROPEAN CONFORMITY ASSESSMENT BODIES».
